

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

5/2016

Parma, 27 gennaio 2016

OGGETTO: Adempimenti per la richiesta sconto edile INAIL anno 2016

Le aziende del settore edile, come è noto, hanno diritto allo sconto sui premi assicurativi dovuti all'Inail (*Art. 29, comma 2, decreto-legge n.244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.341/1995 e art. 36-bis, comma 8, decreto-legge n.223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n.248/2006*).

Lo sconto, della misura dell'11.50%, è da applicare al **solo premio di regolazione 2015** e non anche alla rata per il 2016.

Si specifica che per usufruire di tale agevolazione i datori di lavoro del settore edile devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza

Per l'ammissione al beneficio occorre inoltre produrre e presentare due autocertificazioni:

- Entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni (data pagamento del premio di Autoliquidazione – 16/02), occorre inviare, tramite Pec, il "modello autocertificazione sconto edile" riguardante l'assenza di condanne. Il modello è pubblicato sul sito dell'Istituto www.inail.it

- Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono presentare alla Direzione territoriale del Lavoro competente, l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito. Trattasi del c.d. "DURC per benefici contributivi".

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Paolo Percalli

Michela Bergnoli